REGOLAMENTO PER I DEPUTATI D'ISPEZIONE E PEL SERVIZIO INTERNO DEL R. TEATRO…







REGOLAMENTO

PER I

DEPUTATI D'ISPEZIONE

E PEL

SERVIZIO INTERNO



DEL

R. TEATRO NAZIONALE

DI

FIRENZE





FIRENZE
TIPOGRAFIA MILITARE LA MINERVA
DI TITO GIULIANI

1866

REGOLAMENTO

PER I

DEPUTATI D'ISPEZIONE

DEL

R. TEATRO NAZIONALE

DI FIRENZE.

Art. 1.° Una Deputazione è istituita per supplire alle Ispezioni per l'ordine interno del R. Teatro Nazionale in tempo che sarà aperto agli Spettacoli.

Art. 2.° Questa Deputazione è composta di un numero non maggiore di quaranta Individui.

Art. 3.° La Deputazione non s'interessa dell'economico del Teatro, nè ha veruna responsabilità per i contratti ed obbligazioni del Proprietario e suo rappresentante di fronte a chiunque.

Art. 4.° I Deputati pagano nelle mani del Proprietario del Teatro una tassa annua di Lire Trenta, divisibile in due rate di Lire Quindici cadauna; la prima delle quali pagabile il 26 Dicembre, e l'altra il 26 Giugno di ciascun'anno, colle quali viene supplito al salario del Bidello, ed alle spese occorrenti degli stampati, e pel mantenimento *del Palco* e suo mobiliare.

Art. 5.° Il Turno per i Deputati d'Ispezione avrà luogo secondo l'ordine alfabetico col quale viene compilato il Ruolo da rimanere affisso nel Camerino annesso al Palco d'Ispezione.

Art. 6.° Il Deputato d'Ispezione avrà a sua disposizione nelle sere dei pubblici spettacoli il Palco N.° 21 Ordine Primo, al qual Palco è annesso un piccolo Camerino, ad eccezione di quelle sere, in cui piaccia a S. M. il Re d'occuparlo, ed in tal caso sarà sostituito per il Deputato d'Ispezione il N.° 16 Ordine stesso.

Art. 7.° Ciascuno dei Deputati che figurano nel Ruolo come all' Art. 5.°, avrà il passe libero al Teatro ogni volta che sia aperto ai pubblici Spettacoli; avrà inoltre il passo franco per altro Individuo di sua famiglia e del servitore per quelle sere che sarà d'Ispezione.

Art. 8.° In quelle sere nelle quali il Teatro è aperto ai pubblici Spettacoli, quello dei Deputati incaricato per turno sorveglia al buon ordine per tutta la durata dello Spettacolo; per lo chè dovrà sempre conformarsi al Regolamento del dì 1.° Luglio 1865, ed all'altro speciale pel R. Teatro Nazionale di Firenze del dì 31 Agosto 1866, approvato in detto giorno dalla R. Prefettura di Firenze, e riportato in fine del presente.

Art. 9.° Gli Inservienti del Teatro dipendono intieramente, durante lo Spettacolo dal Deputato d'Ispezione, che avrà il diritto di ordinare la sospensione provvisoria di qualunque di essi manchi al proprio dovere, rendendone inteso il Proprietario, il quale potrà anche protrarre la detta sospensione a tutto quel tempo che

crederà opportuno per il buon andamento delle Rappresentanze.

Art. 10.° Il Bidello inviterà con lettera il Deputato per l'Ispezione di Turno, il quale, ove fosse impedito, avviserà di ciò in tempo, anche col rimettere al Teatro la lettera stessa d'invito, per poter surrogare l'altro che succede, e così di seguito; senza aver facoltà di farsi rappresentare, nè di tornare al suo turno, finchè non gli si spetti per l'Ordine alfabetico del Ruolo.

Art. 11.° Ciascuno dei Deputati avrà la facoltà di dimettersi, purchè ne dia avviso al Proprietario del Teatro dentro il mese di Novembre di ciascun anno, come pure il Proprietario avrà ugual diritto di disdetta di fronte ai Deputati.

Art. 12.° Tanto i privilegi che gli oneri per ciascun Deputato iscritto nel Ruolo, sono obbligatorii dal 25 Decembre di ciascun anno fino al detto giorno del mese od anno consecutivo.

Il proprietario del Teatro

MICHELANGIOLO DUCCI.

REGOLAMENTO

PEL

SERVIZIO INTERNO

DEL

R. TEATRO NAZIONALE

DI FIRENZE

Nelle Sere di Rappresentazione

Art. 1.° Il Personale Artistico ed Inservienti tutti del Palco Scenico dipenderanno dagli ordini del Deputato d'Ispezione, il quale dovrà concertarsi coll'Impresario, o col suo rappresentante.

Art. 2.° In assenza del Deputato d'Ispezione e dell'Impresario o del suo rappresentante, riconosceranno in loro vece gli ordini del Direttore di Scena, o di altra persona, designata dall'Impresario.

Art. 3.° Tutti gli Artisti, sia di Canto, di Ballo, o di Prosa, avranno l'obbligo di trovarsi in Teatro un'ora prima di quella annunziata pel principio dello spettacolo.

Art. 4.° I Coristi non potranno ingombrare la scena durante il ballo, e similmente non potranno ingombrarla i Ballerini e le Ballerine durante l'Opera.

Art. 5.° Le prove generali degli Spettacoli dovranno essere eseguite da tutti indistintamente con ves-

tiarii, calzatura, attrezzi, e qualsiasi altro adornamento, come nella sera della prima rappresentazione.

Art. 6.° Durante lo Spettacolo nessuno potrà uscire dal Palco Scenico senza il permesso del Deputato d'Ispezione, o dell'Impresario o del Direttore della Scena o di altra persona designata dall'Impresario. Ottenendo un tal permesso viene rigorosamente proibito di circolare per le Corsie dei Palchi, ed altri Locali del Teatro coi costumi indossati nello Spettacolo; ed è proibito pure rigorosamente la questua dei Coristi e degl'Inservienti nei Palchi o altrove nell'interno del Teatro.

Art. 7.° È proibito a qualunque Persona che non abbia parte nel servizio o negli Spettacoli d'introdursi o di farsi introdurre nel Palco Scenico.

È eccettuato soltanto da questa proibizione il Deputato d'Ispezione di turno: non entra in questa proibizione il Proprietario del Teatro, il quale è libero d'introdursi sul Palco Scenico a suo piacimento; nè i Rappresentanti del R. Governo.

Art. 8.° È proibito rigorosamente di fumare nel Palco Scenico, come d'introdurvi Vino e Liquori.

Art. 9.° Il Corpo di Ballo dovrà tenersi pronto fino dal principio dello Spettacolo d'Opera per il caso che ad ogni eventualità si dovesse da un momento all'altro eseguire il Ballo invece dell'Opera.

Art. 10.° Le Ballerine dovranno uniformarsi nel modo di pettinatura come nel colore dei nastri, fiori, e calzatura.

Art. 11.° Sul Palco Scenico tutti dovranno osservare il massimo silenzio per non disturbare nè gli Artisti che cantano, nè il Pubblico.

Art. 12.° Quando la Platea fosse soverchiamente piena il Deputato d'Ispezione, di concerto coll'Impresario, dovranno dare ordine al Distributore dei biglietti che ponga l'Avviso per il Pubblico, uniformandosi così agli articoli 4.° e 9.° del Regolamento della R. Prefettura del dì 1.° Luglio 1865.

Art. 13.° Un quarto d'ora prima che si dia principio allo Spettacolo dovrà essere accesa la Lumiera.

Art. 14.° Ogni contravvenzione alle disposizioni sopra indicate, sarà punita con multa equivalente al prezzo d'una giornata a norma dell'onorario percepito dall'Artista o di una recita, se pagato seralmente.

Art. 15.° Ripetendosi le mancanze, il Deputato d'Ispezione di concerto coll'Impresario potranno sospendere il contravventore ed anche allontanarlo del tutto dal Teatro sempre di concerto col Proprietario del suddetto.

Firenze 31 Agosto 1866.

V.° si approva

Per il Prefetto
De-Magny.



